

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	3
ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti e subemendamenti presentati)	25
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	31

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° marzo 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori

hanno presentato tre emendamenti, sui quali la presidenza si è riservata di effettuare la valutazione di ammissibilità.

Comunica che, alla luce dei criteri già esposti nella seduta di questa mattina, è da ritenersi inammissibile l'emendamento dei relatori 56.16 (erroneamente indicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* come 53.18) che interviene sulle dotazioni di personale dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla conseguente rideterminazione della pianta organica del Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento agli emendamenti dei relatori 11.71 e 23.14 avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 11.30.

Avverte altresì che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 46.3, 46.078, 48.4, 49.31, 49.29, 49.30, 49.32, 49.01, 50.13, 52.5, 52.6, 52.7, 57.23 e 62.14, che saranno sottoposti al vaglio di ammissibilità della presidenza.

Comunica inoltre che è già pervenuta alla presidenza la richiesta di effettuare un ulteriore esame di alcune proposte emendative dichiarate inammissibili. Al

riguardo, comunica che, a seguito del riesame effettuato, è stata disposta la riammissione delle seguenti proposte emendative:

Fava 3.0.2, in quanto riconducibile all'istituto del silenzio dell'amministrazione disciplinato dall'articolo 1;

Fava 12.6, in quanto riconducibile alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), trattata dall'articolo 12;

Santelli 14.0.11, in quanto riconducibile allo snellimento delle procedure di semplificazione del controllo sulle imprese;

Livia Turco 17.7 e Bressa 17. 11, in quanto riconducibili ai provvedimenti di semplificazione delle procedure per il permesso di soggiorno agli stranieri, trattate dal decreto-legge;

Anna Teresa Formisano 19.015, che riguarda specificamente la disciplina del turismo.

Per quanto riguarda invece le altre proposte emendative, delle quali è stato chiesto il riesame, confermo che le seguenti non possono considerarsi ammissibili, in quanto non recanti disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Callegari 2.0.1, che dispone in materia di potestà di revoca del provvedimento amministrativo;

Callegari 2.0.2, che dispone in materia di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;

Fava 2.0.3, che dispone in relazione alla motivazione del provvedimento amministrativo;

Fava 2.0.4, che prevede modifiche alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi (articoli 14, 14-ter e 14-quater della legge 241 del 1990);

Lovelli 3.0.12, che dispone in materia di apertura di sale cinematografiche nei centri storici dei comuni;

De Micheli 3.0.13 che prevede l'adozione di un regolamento del governo per assicurare la trasparenza dei processi decisionali (regolamentazione delle *lobbies*);

Bressa 3.0.16 e 3.0.17 che prevedono disposizioni in materia di apertura della tutela e della nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati;

Ventura 3.0.18 e analoghi 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 e 3.0.22 che prevedono l'abrogazione o la modifica di disposizioni in materia di protezione civile dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza 22 del 2012);

Di Pietro 5.01, che reca la disciplina per l'istituzione del luogo elettivo di nascita e le procedure da seguire per l'ufficiale di stato civile;

Rosato 8.7 che dispongono in materia di copertura di posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Raisi 8.8 concernente l'iscrizione nell'albo dei procuratori presso i tribunali dei ricercatori in materie giuridiche (oltre che professori di ruolo);

Vanalli 10.03, concernente la soppressione dell'obbligo del documento di regolarità contributiva per lavori di edilizia privata eseguiti in economia;

Zeller 11.9 che modifica l'articolo 84 del Codice della strada in materia di veicoli destinati alla locazione senza conducente.

Brugger 11.18 che modifica l'articolo 80 del Codice della strada in materia di affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione, nella provincia autonoma di Bolzano, delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente;

Montagnoli 11.26 diretto a consentire la produzione di targhe per ciclomotori a soggetti diversi dallo Stato.

Montagnoli 11.27, che aumenta la lunghezza massima dei filosnodati adibiti a trasporto di persone;

Gidoni 11.28, che modifica i limiti di sporgenza longitudinale del carico dei veicoli;

Montagnoli 11.33 che abroga una disposizione relativa all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;

Fava 11.68 che dispone l'abolizione del PRA;

Fava 11.010, che reca modifiche al Codice della strada relativamente agli adempimenti burocratici per le imprese che effettuano trasporti eccezionali su gomma;

Fava 11.012, che reca modifiche alla disciplina della RC auto;

Fava 12.7 che prevede per le imprese con meno di cinque addetti autocertificazioni per una serie di adempimenti (disciplina antincendio, antinfortunistica, privacy);

Fava 12.0.10 che reca disposizioni sulle zone a burocrazia zero;

Marchi 12.0.16, che prevede l'indicazione da parte delle imprese all'atto della Comunicazione unica del possesso di altre proprietà immobiliari;

Formisano 12.0.24 che dispone in merito all'operatività del Portale impresaingiorno, intervenendo con verifiche sulla funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive;

Zeller 13.01 e identici Formisano 13.0.3, Froner 13.0.4, Marchioni 13.0.5, De Micheli 13.0.6 e Golfo 13.0.7, che prevedono l'adozione di un decreto ministeriale per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di prevenzione incidenti per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere al fine di semplificare i requisiti prescritti;

Fava 13.0.2 che prevede l'abrogazione delle disposizioni relative al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

Fava 14.06, che sopprime l'articolo 4 della legge 136/2010 volto a fornire indi-

cazioni sulla bolla di consegna ai fini del controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali;

Zeller 14.02, volto a escludere dalla disciplina sulla tracciabilità finanziaria i pagamenti delle stazioni appaltanti alle imprese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro;

Fava 15.01, in quanto volto ad incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri;

Laffranco 16.03, volto a ripristinare il testo del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 cd. «salva-Italia», modificato dal successivo DL n. 214 del 2011 di proroga termini, in materia di soppressione di enti previdenziali;

Moffa 16.01, concernente lo sviluppo del sistema dei fondi pensione;

Turco 17.9, in quanto sopprime l'obbligo del versamento di un contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;

Bobba 17.8, in quanto introducono una nuova disciplina per l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari;

Damiano 18.10, in quanto non interviene sulla disciplina delle comunicazioni ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette ai fini della legge n. 68/1999, sul collocamento obbligatorio, bensì introducendo una norma volta a individuare il personale di cantiere ai fini del collocamento obbligatorio;

Fava 18.6, in quanto modifica, nell'ambito delle esclusioni dall'obbligo del collocamento obbligatorio, l'entità del tasso di premio ai fini INAIL pagato da aziende che occupano addetti impegnati in specifiche lavorazioni;

Anna Teresa Formisano 19.016, in quanto modifica le norme del decreto legislativo 81/2008 concernenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Anna Teresa Formisano 19.019, in quanto demanda ad uno specifico decreto interministeriale la definizione di specifiche misure di determinati adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Delfino 19.020, in quanto prevede che le cooperative di imprese di pesca e consorzi di imprese possano svolgere le funzioni di consulente del lavoro per conto delle imprese associate;

Giorgio Conte 19.0.1, in quanto modificando la legge n. 146/1990 interviene in materia di esercizio del potere di precettazione nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Giorgio Conte 19.0.2, in quanto interviene sull'entità delle sanzioni erogate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Lorenzin 20.29, che reca modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

gli identici emendamenti Lorenzin 20.31 e Margiotta 20.36, che recano modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Lovelli 20.34, che reca modifiche concernenti la determinazione dell'indennità di espropriazione;

Damiano 20.35, che reca modifiche ai criteri per la scelta dell'offerta migliore previsti dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006;

Marinello 20.38, che reca modifiche alla disciplina sui servizi postali prevista dall'articolo 211 del decreto legislativo n. 163/2006;

Libè 20.46, che reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Anna Teresa Formisano 20.50 e Lulli 20.33, che recano modifiche all'articolo 286 sui servizi di pulizia del Regolamento di attuazione del Codice, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Fava 20.14, che reca modifiche ai requisiti di ordine speciale per la qualificazione in alcune categorie previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

Fava 20.15, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006;

Fava 20.16, che reca modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;

Fava 20.17, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione definitiva prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.18, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.19, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.20, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.21, che reca modifiche alle modalità di affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, previste dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.22, che reca modifiche alle modalità di stipula del contratto previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.23, che reca modifiche alla qualificazione dei direttori tecnici previste dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Montagnoli 20.24, che reca modifiche all'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro previsto dall'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Lanzarin 20.26, che reca modifiche all'entrata in vigore delle attestazioni SOA previste dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Marinello 20.39, che novella l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 al fine di precisare che restano ferme in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Anna Teresa Formisano 21.02, volto a modificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire;

Abrignani 22.0.2, che introduce all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, una disposizione in materia di effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;

Calvisi 24.19, che, modificando l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, esclude dai progetti di competenza statale quelli per impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare;

identici Vignali 24.18 e Lulli 24.33, che, modificando gli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono in materia di procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica;

identici Vignali 24.14 e Lulli 24.32, che, modificando l'articolo 124 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, prolungano da quattro a dieci anni la validità dell'autorizzazione per gli scarichi;

identici Vignali 24.15 e Lulli 24.30, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, inseriscono una disposizione relativa alle modalità di rilevazione dei valori di fondo;

identici Vignali 24.16, Lulli 24.31, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono sulla disciplina dei progetti relativi agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati;

identici Vignali 24.17 e Lulli 24.34, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina degli interventi da effettuarsi nei siti contaminati;

Calvisi 24.0.14, che introduce disposizioni volte ad attribuire alle regioni la competenza in materia di procedure autorizzatorie per gli impianti di produzione di energia eolica *off-shore*;

Brugger 25.2, che dispone in materia di adesione al SISTRI degli imprenditori agricoli;

Brugger 25.4 e 25.5, che escludono dall'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali aventi determinate requisiti;

Beccalossi 25.10 e Paolo Russo 25.15, che esentano le imprese alimentari, in presenza di determinati requisiti, dalla registrazione presso l'autorità competente, prevista dalla normativa europea sull'igiene dei prodotti alimentari, e che autorizzano le organizzazioni agricole e agromeccaniche ad attivare lo sportello unico dell'automobilista;

Beccalossi 25.11 e Paolo Russo 25.16, che estendono la disciplina delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei centri auto-

rizzati di assistenza agricola anche a quelle volte al rilascio di provvedimenti discrezionali e riducono i termini per l'adozione del provvedimento finale;

Negro 25.02, che prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da soggetti o enti aventi determinati requisiti, oltre che dai competenti uffici ministeriali;

Delfino 26.05, che reca norme interpretative in materia di qualificazione delle società agricole come imprenditori agricoli professionali;

Fava 27.01, che detta il termine per l'emanazione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

Delfino 27.06, che reca una articolata disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori ittici;

Delfino 29.08, che prevede che la licenza di pesca sia rilasciata esclusivamente in formato elettronico, dettando la relativa disciplina, anche con riferimento alla tassa di concessione governativa;

Goisis 30.1 che consente l'attivazione di bandi per programmi di ricerca telematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazione di rete tra enti nonché utilizzando i finanziamenti europei ed internazionali;

Raisi 34.03 che riguarda le modalità ed i termini temporali per l'effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;

Marinello 35.02 che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

Amici 35.04 che prevede l'obbligo in capo al direttore generale della RAI di trasmettere alla Commissione parlamentare di vigilanza i dati relativi alle retribuzioni e dei compensi erogati dalla RAI, che saranno poi resi pubblici per tutti i cittadini;

Strizzolo 35.09 che interviene in merito al divieto per i titolari di cariche con deleghe negli organi gestionali e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere ed esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti nel medesimo settore di attività;

Delfino 36.07 che dispone la revoca delle agevolazioni fiscali per gli enti cooperativi che sottraggono all'attività di vigilanza o che risultano irreperibile al momento delle verifiche disposte nei loro confronti;

Raisi 37.04 e 37.05, che recano disposizioni riguardanti i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 con particolare riguardo alla documentazione richiesta, come autocertificazione, dall'agenzia italiana del farmaco;

Lulli 41.09, che reca disposizioni in materia di accise e depositi fiscali per i microbirrifici;

Lulli 41.013, che modifica le norme del codice civile in materia di costituzione di società a responsabilità limitata, di iscrizione nel registro delle imprese e di modificazioni dell'atto costitutivo delle medesime;

Di Biagio 41.016, che modifica alcune disposizioni della normativa sui servizi nel mercato interno, in relazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Fava 42.04, ad eccezione del comma 6, lettera *b*), che riformula l'articolo 42, in quanto esso reca un complesso di interventi in materia di beni e attività culturali. In particolare, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in

materia di detrazioni e deducibilità di spese per i beni e le attività culturali, e ulteriori disposizioni in materia di destinazione delle risorse non utilizzate per agevolazioni fiscali per attività cinematografiche, di cedibilità del credito d'imposta per le spese per la proiezione digitale, di abrogazione del bonus fiscale per il reiniego degli utili reinvestiti nell'industria cinematografica, di formazione dei restauratori, di disciplina contabile delle donazioni dei privati per beni culturali, di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, di assunzioni straordinarie presso la soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei e di anticipazione della decorrenza dell'estensione della disciplina del cinque per mille agli interventi per i beni culturali;

Fava 42.03, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica, e prevede il trasferimento sperimentale alle regioni delle funzioni in materia paesaggistica svolte dalle sovrintendenze;

Delfino 43.02, che abroga l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione di presentare una relazione sull'attività svolta;

Delfino 43.03, che modifica in via transitoria la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia;

Abrignani 46.1, che estende il campo d'applicazione dell'articolo 46 agli enti pubblici non economici vigilati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e trasforma in agenzia, ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Mantini 46.028, che detta disposizioni speciali per le ristrutturazioni edilizie nei territori terremotati della Regione Abruzzo;

Raisi 46.036, volto a modificare alcuni dei presupposti per il pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati;

Lorenzin 47.1, che rivede la disciplina in materia di identificazione e registrazione dell'utenza dei servizi internet;

Lorenzin 47.27, che interviene in materia di procedure semplificate per la installazione di impianti radioelettrici;

Zeller 14.0.4 che integra il Codice del Consumo estendendo alle microimprese i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori; integra la legge di riordino delle Camere di Commercio dando loro facoltà di diminuire (o esentare) la misura del diritto annuale in capo agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplici agricole;

Raisi 47.05, che detta norme di interpretazione autentica in materia di canone televisivo;

Mantini 49.27 che, modificando la legge 240/2010, dispone alcune chiamate con priorità nelle università;

Formisano e altri 49.28, che reca una disposizione di proroga delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso ai fini della presa di servizio di soggetti idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e II fascia;

Di Biagio e altri 50.02 che aggiunge disposizioni riguardanti i percorsi di tirocinio formativo attivo per l'accesso all'insegnamento;

Pelino 50.0.1 che reca nuove disposizioni in materia di dirigenza scolastica;

Levi ed altri 52.03, che riguarda l'adozione dei libri di testo nelle scuole;

Ghizzoni 53.14, limitatamente al comma 9, volto a escludere dal saldo finanziario del patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica;

De Pasquale 55.01 recante che fissa al 31 dicembre 2014 l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti;

Chiappori 56.4 che introduce modifiche al decreto del Presidente della Re-

pubblica 380/2001 concernenti la qualificazione come interventi di nuova costruzione per alcune tipologie di interventi su strutture ricettive all'aperto;

Fava 57.0.2 che prevede l'applicazione di un corrispettivo relativamente all'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti idroelettrici;

Di Biagio 58.8, che reca disposizioni concernenti le specifiche dei sistemi di distribuzione elettrica chiusi.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come su 180 emendamenti per i quali è stato chiesto il riesame del giudizio di ammissibilità, solo pochissimi, dei quali due del suo gruppo, sono stati ritenuti ammissibili. Esprime quindi perplessità in ordine alle modalità di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. A titolo esemplificativo, segnala che è stato ritenuto ammissibile l'emendamento 11.71 dei relatori e, contestualmente, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti Montagnoli 11.26 e 11.27 e Gidoni 11.28, che trattano di identica materia. Richiama la necessità di adottare criteri univoci nel vaglio di ammissibilità.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di verificare quanto segnalato dall'onorevole Fava.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.15.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, con riferimento alle osservazioni formulate dal deputato Fava prima della sospensione della seduta, evidenzia che gli emendamenti Montagnoli 11.26 11.27 e Gidoni 11.28, intervenendo sui requisiti dei veicoli, nonché sulla disciplina dei carichi sporgenti e delle targhe, non hanno un contenuto assimilabile a quello dell'emendamento 11.71 dei relatori, che invece attiene all'esercizio della professione di autotrasportatore. Ribadisce,

pertanto, la coerenza delle valutazioni della presidenza delle Commissioni riunite in ordine all'inammissibilità di tali proposte emendative.

Giovanni FAVA (LNP), pur comprendendo come la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la conseguente lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere impongano valutazioni particolarmente restrittive in materia di ammissibilità delle proposte emendative, ritiene che il metro di giudizio applicato non sia assolutamente condivisibile ed osserva che la rigidità dimostrata non potrà non avere conseguenze sull'atteggiamento del proprio gruppo nel prosieguo dei lavori.

Enzo RAISI (FLpTP), prendendo atto degli esiti del riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative, dichiara di non condividere le decisioni assunte al riguardo da parte della presidenza delle Commissioni riunite, che giudica eccessivamente limitative.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fa presente che i relatori sono in grado di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, accantonate nella seduta di ieri.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 11.65, identico all'emendamento 11.34 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Valducci 11.031 e Velo 11.019. Invita, invece, al ritiro degli emendamenti Velo 11.43, Valducci 11.60, Montagnoli 11.29, degli identici emendamenti Vignali 11.35 e Velo 11.41, degli emendamenti Garofalo 11.44, Montagnoli 11.30, 11.31 e 11.32, degli identici emendamenti De Micheli 11.67, Velo 11.40 e Zunino 11.53, nonché degli identici emendamenti Velo 11.39 e Vignali 11.50, in quanto sulla stessa materia i relatori hanno presentato l'emendamento 11.71, del quale racco-

manda l'approvazione. Esprime, invece, parere contrario su tutte le altre proposte emendative dichiarate ammissibili.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme al relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cimadoro 11.21, Vignali 11.63, Fava 11.69, La Loggia 11.8, Amici 11.66, Bianconi 11.10, gli identici emendamenti Polidori 11.45, Marinello 11.46, Formisano 11.56 e Laffranco 11.57, nonché gli emendamenti Lo Moro 11.5, Desiderati 11.70, Vignali 11.51, Velo 11.43 e Valducci 11.60 sono stati ritirati.

Avverte che è stato presentato il subemendamento Desiderati 0.11.71.1 all'emendamento 11.71 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Marco DESIDERATI (LNP) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.11.71.1 volto ad evitare oneri aggiuntivi per gli autotrasportatori.

Giovanni FAVA (LNP), cofirmatario del subemendamento 0.11.71.1, osserva che l'emendamento 11.71 del Governo — più che semplificare — complica la vita degli autotrasportatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Desiderati 0.11.71.1.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Desiderati 0.11.71.1 e approvano l'emendamento 11.71 dei relatori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Montagnoli 11.29, Vignali 11.35, Velo 11.41 e Garofalo 11.44 sono stati ritirati.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità dell'emendamento Montagnoli 11.30,

di cui è cofirmatario, e insiste per la sua votazione.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di accantonare l'emendamento Montagnoli 11.30.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario espresso.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montagnoli 11.30.

Giovanni FAVA (LNP), cofirmatario dell'emendamento Montagnoli 11.31, ne illustra le finalità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montagnoli 11.31.

Giovanni FAVA (LNP), cofirmatario dell'emendamento Montagnoli 11.32, volto ad introdurre una specifica fattispecie di cancellazione delle imprese di autotrasporto dall'albo, quando per oltre due mesi rimangono prive di autoveicoli adibiti al trasporto merci, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 11.32.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni approvano l'emendamento Montagnoli 11.32.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Micheli 11.67, Velo 11.40 e Zunino 11.53 sono stati ritirati.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede di riconsiderare il parere espresso sul proprio

emendamento 11.50 che introduce una disposizione di assoluto buon senso a favore delle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merce.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 11.50 e Velo 11.39.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vignali 11.50 e Velo 11.39, nonché gli identici emendamenti 11.34 dei relatori e Mariani 11.65.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 11.13 e Froner 11.49, nonché gli identici Froner 11.48, Formisano 11.55 e Tassone 11.14 sono stati ritirati.

Paolo ROMANI (PdL), intervenendo sull'emendamento Cimadoro 11.22, riterrebbe opportuna una sua riformulazione nel senso di sopprimere il solo comma 9 che prevede la periodicità dei controlli sulla strumentazione di veicoli per auto-transporto sia aumentata a due anni rispetto ai controlli annuali attualmente previsti. Ritiene che la disposizione recata dal testo del decreto-legge in esame sia contraria alla sicurezza stradale, favorendo peraltro l'illegalità.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, propone al deputato Cimadoro di riformulare il suo emendamento 11.22 nel senso di sopprimere il solo comma 9. In questo caso, il parere sarebbe favorevole.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione proposta.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Cimadoro 11.22, come riformulato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-APL) osserva che i controlli annuali sono costosi sia per il cittadino che per l'imprenditore e non sono utili a rimuovere l'illegalità per chi è intenzionato a delinquere. Ritiene, pertanto, preferibile la disposizione contenuta nel testo del decreto-legge.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda con le osservazioni della deputata Lanzilotta.

Andrea LULLI (PD), intervenendo a titolo personale, dichiara voto contrario sull'emendamento Cimadoro 11.22, come riformulato, in quanto volto unicamente ad alimentare il mercato dei controlli.

I deputati Erminio Angelo QUARTIANI (PD) e Ludovico VICO (PD) dichiarano voto contrario sull'emendamento Cimadoro 11.22 come riformulato.

Giovanni FAVA (LNP), dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Cimadoro come riformulato.

Paolo ROMANI (PdL) sottolinea che gli autotrasportatori onesti preferiscono avere controlli annuali pur di favorire la deterrenza contro la manomissione degli strumenti di sicurezza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cimadoro 11.22, come riformulato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che, alla luce dei criteri già esposti nella seduta di ieri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative dei relatori:

46.3 che esonera gli enti parco dalla disciplina in materia di riduzione del numero di componenti degli organi interni e attribuisce la vigilanza sugli stessi enti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

46.078 che amplia i termini per la costituzione degli organi e l'emanazione del nuovo statuto del banco nazionale di prova delle armi da fuoco ed interviene in

tema di soppressione e riorganizzazione del suddetto banco nazionale. Peraltro, gli ultimi due capoversi dell'articolo aggiuntivo in questione sarebbero ammissibili se riformulati riferendoli all'articolo 62 del decreto-legge, che dispone l'abrogazione delle norme indicate nella tabella A;

49.29 che modifica la disciplina vigente per l'insediamento di filiazioni in Italia delle università straniere, prevedendo specifiche condizioni;

49.30 che dispone in tema di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

49.01 che interviene in materia di orientamento e ammissione agli studi universitari, recando disposizioni ricognitive di norme già esistenti e disciplinando le modalità di iscrizione ai corsi di laurea e i relativi bandi di ammissione;

50.13 che interviene in materia di contratti integrativi del personale del comparto scuola;

57.23 che reca disposizioni in materia di regimi tariffari speciali dei clienti finali di energia elettrica.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti o articoli aggiuntivi dei relatori giudicati ammissibili è fissato alle ore 13 di oggi.

Giovanni FAVA (LNP), rilevato che le Commissioni riunite hanno votato in difformità dal parere dei relatori e che la presidenza ha testé sostanzialmente dichiarato inammissibili la gran parte dei loro emendamenti, invita i relatori stessi a chiedere una sospensione dei lavori per verificare i loro rapporti con la maggioranza.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ritiene che quanto accaduto dimostri soltanto la libertà di pensiero dei parlamentari e l'imparzialità e correttezza della presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i relatori a non farsi tramite di proposte emendative del Governo. Ricorda che la lettera del Presidente della Repubblica sull'attività emendativa del Parlamento sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge è indirizzata non solo alle Camere, ma anche al Governo. Afferma che non è accettabile che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di emendamenti che stravolgono il contenuto dei decreti-legge e incorrono nelle censure della Corte costituzionale e del Capo dello Stato per assecondare il Governo, che sulle sue proposte non vuole « metterci la faccia » davanti al Paese. Invita i relatori alla massima serietà e a non prestarsi al gioco di chi fa credere al Paese che il Governo lavora, mentre il Parlamento batte la fiacca.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Misiti 11.05 è stato ritirato.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 11.06 e ne chiede la votazione.

Giovanni FAVA (LNP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Borghesi 11.06, la cui finalità è identica a quella di emendamenti presentati dal suo gruppo, sottolinea l'importanza di prevedere misure volte a garantire la effettiva semplificazione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese.

Gabriele CIMADORO (IdV) rileva che l'articolo aggiuntivo Borghesi 11.06 avrebbe dovuto essere inserito nel provvedimento come articolo 1, tanto è importante il principio che enuncia.

Pierguido VANALLI (LNP), ricordato come in passato il suo gruppo abbia presentato proposte emendative di contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo in discussione e come queste abbiano ricevuto il parere contrario del Governo con la motivazione che non tutte le pubbliche

amministrazioni del Paese, e in particolare non quelle del meridione d'Italia, sarebbero state in grado di dare attuazione alla norma, sottolinea come la semplificazione degli oneri burocratici gravanti su cittadini e imprese sia della massima importanza. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda che in Italia le banche dati pubbliche spesso non sono in grado di interoperare, con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni interloquiscono mediante certificati cartacei, che spesso è il cittadino a dover ritirare da un ufficio e consegnare a un altro, con costi evidenti anche per i bilanci pubblici. A suo avviso sarebbe quindi importante non solo imporre la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche prevedere sanzioni per le amministrazioni che non si adeguano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, nel confermare il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Borghesi 11.06, chiarisce che lo stesso è motivato non da una contrarietà sul merito della proposta, ma dal timore che l'introduzione nell'ordinamento di una nuova disposizione su questa materia possa costituire un elemento di confusione. Ricorda d'altra parte che su questa materia alcuni risultati sono già stati conseguiti, mentre altri sono previsti dal programma della Agenda digitale e ad altri ancora il Governo sta lavorando.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 11.06.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 11.06.

Giovanni FAVA (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo 11.04, di cui è cofirmatario. Ricorda che l'acquisizione della certificazione di idoneità psicofisica per la guida dei ciclomotori è onerosa per i cittadini e che l'esigenza di sicurezza al riguardo può

essere soddisfatta anche attraverso la certificazione del medico di base.

Marco DESIDERATI (LNP) ricorda che, da quando si è prevista la revisione annuale della patente di guida per i cittadini ultraottantenni, le commissioni mediche competenti per queste visite sono prese d'assalto e le liste di attesa sono molto lunghe: permettere ai medici di famiglia di svolgere questi accertamenti sarebbe quindi una effettiva semplificazione.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Torazzi 11.014.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Torazzi 11.014 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Velo 11.019 e Valducci 11.031.

Andrea LULLI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 11.021.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone di riprendere l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 12. Ricorda, in particolare, che sull'articolo aggiuntivo Fava 12.04 era stato espresso parere contrario da parte dei relatori e del Governo.

Giovanni FAVA (LNP) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fava 12.04, ricordando che si tratta di una riduzione di oneri amministrativi.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede ai relatori di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 12.04 per svolgere ulteriori approfondimenti.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che l'articolo aggiuntivo Fava 12.04 reca in realtà disposizioni molto virtuose che consentono di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei comuni, anche mediante la creazione di banche dati unificate per la lotta all'evasione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il rappresentante del Governo non ha intenzione di riconsiderare il parere sulla proposta emendativa in esame, né appare opportuno un accantonamento della stessa proposta.

Piergusido VANALLI (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo Fava 12.04, di cui raccomanda l'approvazione, considerando che è coerente anche con lo spirito della riforma del federalismo fiscale.

Fabio MERONI (LNP) raccomanda anch'egli l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.04.

Andrea LULLI (PD) chiede al rappresentante del Governo di procedere a una riflessione più attenta della proposta emendativa in esame, considerate le disposizioni di buon senso ivi contenute, eventualmente procedendo a riformulazioni dello stesso.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva al riguardo che le difficoltà derivano dal rischio di sovrapposizioni con norme già esistenti, per cui propone una riformulazione che elimini l'ultima parte del comma 1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda, al riguardo, che è già stato approvato ieri un emendamento presentato dai relatori; considerato, fra l'altro, che molte di tali disposizioni esistono nell'ordinamento, conferma il parere contrario espresso.

Renato BRUNETTA (PdL) evidenzia come le disposizioni contenute nella proposta emendativa siano già previste nel Codice della amministrazione digitale. Rileva, al riguardo, come il problema consista piuttosto nella effettività degli obblighi esistenti, per cui propone al Ministro di effettuare una verifica delle norme esistenti al fine di rafforzare l'effettività delle stesse.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ribadisce che sussiste un problema di coordinamento attuativo, per cui il parere resta contrario, ove l'articolo aggiuntivo non sia riformulato.

Giovanni FAVA (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal Ministro.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Fava 12.04, come riformulato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che è stato riammesso dalla presidenza l'emendamento Fava 12.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Fava 12.6.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Giovanni FAVA (LNP) illustra il proprio emendamento 12.6 e ne auspica l'approvazione trattandosi di una opportuna semplificazione in materia di SCIA; in caso contrario, ne chiede l'accantonamento.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, non concorda con la richiesta di accantonamento dell'onorevole Fava.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda che i principi contenuti nell'emendamento in esame sono già previsti nello Statuto delle imprese.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di porre in votazione il proprio emendamento 12.6.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) osserva che, se tali principi sono già nella legislazione vigente, non comprende il motivo per una loro riproposizione, in quanto si tratterebbe di una mera duplicazione.

Alberto TORAZZI (LNP), rispondendo all'onorevole Abrignani, ricorda che i prin-

cipi contenuti nello Statuto delle imprese in materia di SCIA ricevono una opportuna concretizzazione proprio nell'emendamento in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede se l'approvazione dell'emendamento in esame modificherebbe qualcosa nell'ordinamento vigente rispetto a quanto previsto già nello Statuto delle imprese.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, osserva che nel merito molti contenuti degli emendamenti proposti sono condivisibili, ma ritiene che debbano essere valutati in un quadro di insieme coerente.

Pierguido VANALLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fava 12.6, che ritiene necessario anche per consentire alle imprese di adeguare con celerità i propri spazi lavorativi all'evoluzione dei mercati.

Fabio MERONI (LNP) sottolinea che l'emendamento in esame reca disposizioni volte a semplificare l'attività, oltre che delle aziende in generale, del comparto edile in particolare. Si tratta di un settore nel quale sono stati persi 300 mila posti di lavoro nell'ultimo anno e che sarebbe significativamente agevolato dalle misure proposte.

Marco DESIDERATI (LNP) ricorda che in Lombardia i comuni destinano molte risorse per effettuare previsioni urbanistiche puntuali. Con l'emendamento in discussione si consentirebbe alle aziende, senza alcuna modifica urbanistica, di adeguarsi tempestivamente alle richieste del mercato, con conseguente recupero di competitività.

Giovanni FAVA (LNP) insiste per la votazione del proprio emendamento 12.6.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Fava 12.6.

La Commissione respinge l'emendamento Fava 12.6.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente della X Commissione*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.50.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente della X Commissione*, avverte che l'esame riprenderà dall'articolo 17.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bressa 17.11, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al capoverso 4-*quater*, le parole « dal 1° settembre 2012 » con le seguenti « dal 1° gennaio 2013 ». Invita quindi i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Bressa 17.11. di cui è cofirmatario.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 17.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bressa 17.11 (*nuova formulazione*).

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 18.7 nonché sugli emendamenti Gatti 18.8 e Borghesi 18.5. Invita quindi i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 18.7 è stato sottoscritto dalla deputata Beccalossi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Oliverio 18.7.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) interviene in merito al proprio emendamento 18.13. Ne illustra il contenuto evidenziando come si tratti di una misura di semplificazione e di flessibilità di particolare importanza per il settore del turismo, che costituisce una parte essenziale dell'economia nazionale. Chiede quindi al Governo di riflettere ulteriormente sul parere da esprimere al riguardo.

Giovanni FAVA (LNP) rileva come il suo gruppo condivida il contenuto dell'emendamento Abrignani 18.13, che sottoscrive.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI rileva di aver svolto ulteriori approfondimenti in merito all'emendamento Abrignani 18.13 e ribadisce l'invito a ritirarlo ritenendo più opportuno affrontare la materia nell'ambito di un organico e specifico provvedimento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritira il proprio emendamento 18.13 alla luce di quanto testé precisato dal ministro Patroni Griffi.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Gatti 18.8 e Borghesi 18.5.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Gatti 19.5 e Formisano 19.015.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cimadoro 20.11. Invita i presentatori a ritirare tutte le restanti proposte emendative all'articolo 20, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dai relatori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 14.54, 21.19, 23.14 (*nuova formulazione*), 23.15 e 56.17 (vedi allegato 1) e che gli stessi sono stati valutati ammissibili. Avverte che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 15 di oggi.

In relazione a tale nuova valutazione, anche gli emendamenti Stradella 14.14, Mastromauro 14.32 e Lulli 14.39 devono considerarsi riammessi.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede di conoscere le ragioni per le quali il suo emendamento 20.50 è stato dichiarato inammissibile.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile all'inizio della fase di esame delle proposte emendative, nella seduta di ieri. Ricorda che anche a seguito del riesame effettuato su tale emendamento è stata confermata l'inammissibilità.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede ai relatori, visto che hanno presentato nuovi emendamenti riferiti ad articoli già esaminati, se hanno intenzione di presentare ulteriori emendamenti, per conto proprio o del Governo. Tale modo di procedere non giova a suo giudizio alla serenità dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno facoltà di presentare emendamenti nel corso dell'esame, in sede referente, anche se riferiti ad articoli già esaminati e anche se ciò rende più complesso il lavoro delle Commissioni.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, convenendo con la Presidente, sottolinea che i relatori non hanno alcuna intenzione di complicare i lavori. Avverte in ogni caso che i relatori cercheranno di esercitare le loro facoltà in modo ordinato, eventualmente riservandosi la presentazione di ulteriori emendamenti al termine della seduta odierna, così che gli stessi possano essere adeguatamente valutati per il prossimo martedì. Non esclude tuttavia che ulteriori proposte possano essere presentate anche successivamente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20 sono state ritirate da parte dei relatori. Resta quindi da esaminare l'emendamento Cimadoro 20.11, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cimadoro 20.11

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita i presentatori a ritirare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21. Fa altresì presente che su quest'articolo è stato presentato dai relatori l'emendamento 21.19, di cui raccomanda l'approvazione, che risolve molte questioni aperte, accogliendo anche istanze formulate in altri emendamenti.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ritiene che l'emendamento 21.19 dei relatori necessiti di un supplemento di riflessione.

Giovanni FAVA (LNP), essendo stato fissato alle ore 15 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 21.19 dei relatori, chiede di ac-

cantonare tutte le proposte emendative riferite al successivo articolo 21.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) condivide la proposta formulata dall'onorevole Fava.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ritiene che sia ragionevole procedere all'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Ricorda, quindi, che sono state dichiarate inammissibili tutte le proposte emendative riferite all'articolo 22 e passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, fa presente che anche su quest'articolo sono stati presentati da parte dei relatori gli emendamenti 23.14 (*nuova formulazione*) e 23.15, rispetto ai quali è ancora aperto il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone di accantonare tutti gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti da parte dei relatori, rispetto ai quali sia ancora aperto il termine per la presentazione di subemendamenti.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 24, ricordando gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo stesso che sono stati dichiarati inammissibili.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti 24.2 e 24.22, nonché gli emendamenti 24.36 e 24.11.

Maurizio TURCO (PD) insiste per la votazione dell'emendamento Zamparutti 24.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 24.3.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ai relatori ed al ministro un ripensamento circa il parere espresso sull'emendamento Guido Dussin 24.8.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, in considerazione della richiesta formulata dall'onorevole Fava, propone di accantonare l'emendamento Guido Dussin 24.8.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Guido Dussin 24.8.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 24.23 e 24.6.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede ai relatori ed al ministro un ripensamento circa il parere espresso sull'emendamento Guido Dussin 24.9, che a suo avviso ha l'importante funzione di sopprimere la norma che, con scarsa razionalità, rimette agli stessi produttori di pneumatici la determinazione dei contributi necessari per lo smaltimento.

Alberto TORAZZI (LNP) condivide le considerazioni fatte dall'onorevole Vanalli.

Giovanni FAVA (LNP) rileva che quello affrontato dall'emendamento Guido Dussin 24.9 è un problema serio, rispetto al quale la norma contenuta nell'articolo 24

va in una direzione opposta a quella della semplificazioni.

Raffaele VOLPI (LNP) si associa alle osservazioni formulate dai colleghi.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione* propone di accantonare l'emendamento Guido Dussin 24.9, anche in attesa dell'arrivo in Commissione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, competente in materia.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Guido Dussin 24.9.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Guido Dussin 24.9.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti 24.29 e 24.13, nonché gli emendamenti 24.26, 24.1, 24.37 e 24.12.

Invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferiti all'articolo 25, ricordando gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo stesso, che sono stati dichiarati inammissibili.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 25.12 e 25.14; invita altresì i presentatori a ritirare tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 25.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Beccalossi 25.12 e Paolo Russo 25.14.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state ritirate tutte le altre pro-

poste emendative riferite all'articolo 25. Avverte altresì che, essendo arrivato il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, può essere ripreso l'esame degli emendamenti 24.8 e 24.9, già accantonati.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti 24.8 e 24.9.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'emendamento 24.8, insiste per la votazione, evidenziando che tale emendamento si basa sull'esigenza di specificare nella norma che il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di certi materiali sia subordinato alla verifica dell'impossibilità del loro recupero ovvero del loro utilizzo ai fini di rinascimento o di realizzazione di opere marittime.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, conferma il proprio invito al ritiro dell'emendamento 24.8.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Guido Dussin 24.8.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) intervenendo sull'emendamento 24.9 Guido Dussin, rileva che l'obiettivo di sopprimere la lettera f) dell'articolo in esame non appare del tutto ingiustificato, alla luce delle difficoltà di comprendere il meccanismo di determinazione ed assegnazione dei contributi pubblici.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) richiama i contenuti della relazione tecnica che esplicita le finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri gravanti sulle imprese che operano nella filiera di recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione. Rileva dunque che si realizzano anche condivisibili effetti indiretti di risparmio della risorse pubbliche.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che la relazione tecnica non sempre risulta pienamente coincidente con i reali contenuti normativi cui si riferisce.

Alberto TORAZZI (LNP) evidenzia come la disposizione recata dalla lettera f) dell'articolo in esame non risulti in alcun modo legata a finalità di semplificazione degli oneri amministrativi, ma sia invece diretta a assicurare discrezionalità quasi assoluta a chi eroga e a chi usufruisce di contributi pubblici, con l'inevitabile conseguenza di incrementare i rischi di fenomeni di corruzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento 24.9 Guido Dussin.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che l'esame del provvedimento proseguirà con le proposte emendative riferite all'articolo 26.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore per la X Commissione*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 26.2 Zamparutti, 26.1 Zamparutti, 26.4 Zucchi, 26.3 Callegari. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 26.5 Trappolino.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 26.2 Zamparutti e 26.1 Zamparutti.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che, l'emendamento 26.4 Zucchi è stato ritirato dai presentatori.

Alberto TORAZZI (LNP) invita i relatori a modificare il giudizio contrario sull'emendamento 26.3 Callegari, che non appare confliggere in alcun modo con le finalità della disposizione in esame. Esso semplicemente intende rafforzare il principio che l'attività di recupero deve avvenire in modo coerente e non snaturare le

caratteristiche rurali dei luoghi oggetto di recupero a fini produttivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento 26.3 Callegari.

Le Commissioni approvano l'emendamento 26.5 Trappolino.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che l'esame del provvedimento proseguirà con le proposte emendative riferite all'articolo 27.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 27.2 Froner e 27.1 Cosenza.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 27.2 Froner e 27.1 Cosenza. L'esame del provvedimento proseguirà quindi con le proposte emendative riferite all'articolo 28.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 28.4 Bratti, 28.2 Sani, 28.1 Brugger, 28.3 Beccalossi, e gli identici emendamenti 28.5 Santoni e 28.6 Delfino.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Laura FRONER (PD) sottoscrive l'emendamento 28.1 Brugger che intende evitare discriminazioni pregiudizievoli nei confronti di chi possiede fondi a distanza superiore a quella predeterminata in modo arbitrario dal provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che i presentatori hanno ritirato,

intendendosi respinti ai fini della rappresentazione in Assemblea, gli emendamenti 28.4 Bratti, 28.2 Sani, 28.1 Brugger e 28.3 Beccalossi, nonché gli identici emendamenti 28.5 Santoni e 28.6 Delfino.

L'esame del provvedimento proseguirà quindi con le proposte emendative riferite all'articolo 29.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 29.1 Callegari e 29.2 Galletti.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea l'importanza strategica del settore economico cui l'articolo 29 è destinato ad incidere e l'estrema rilevanza dei processi autorizzativi che il medesimo comma 1 qualifica di interesse nazionale. Non comprende dunque quali siano le ragioni ostative al pieno coinvolgimento dell'ente regionale nella nomina del commissario di cui al secondo comma dell'articolo 29.

Alberto TORAZZI (LNP), condividendo le valutazioni del collega Vanalli, rileva l'evidente contraddizione tra i due commi dell'articolo 29, che sarebbe sia pure parzialmente sanabile prevedendo quanto meno un concerto tra le istituzioni nazionali e quelle regionali nella procedura di nomina.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda ai colleghi ed ai rappresentanti del Governo che le procedure di riconversione delle produzioni saccarifere sono spesso rese particolarmente complesse proprio in relazione alle notevoli ricadute ambientali e all'impatto ecologico che hanno le suddette produzioni e che, per tali motivi, sarebbe utile una maggiore cooperazione con l'ente territoriale competente in via principale su questi aspetti.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* pone in votazione l'emendamento 29.1 Callegari pregando i colleghi di manifestare in modo esplicito il proprio voto, al fine di evitare dubbi sull'effettivo esito delle votazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento 29.1 Callegari.

Giovanni FAVA (LNP) intervenendo sull'ordine dei lavori, critica l'atteggiamento di numerosi commissari che intendono espresso il proprio voto in modo implicito, senza preoccuparsi di consentire alla Presidenza di verificare il reale esito delle operazioni di voto. Segnala, in particolare, che nella votazione in corso non sembrano esservi voti contrari in sovrannumero rispetto a quelli favorevoli.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, ritiene fondate le proteste espresse dall'onorevole Fava e prega i colleghi di presentare maggiore attenzione all'andamento dei lavori.

Avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 29.2 Galletti. L'esame del provvedimento proseguirà quindi con le proposte emendative riferite all'articolo 30.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento 30.4 Gelmini e gli identici emendamenti 30.5 Gelmini, 30.6 Mastromauro, 30.7 Peluffo e 30.8 Formisano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente* avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 30.4 Gelmini e gli identici emendamenti 30.5 Gelmini, 30.6 Mastromauro, 30.7 Peluffo e 30.8 Formisano.

L'esame del provvedimento proseguirà quindi con le proposte emendative riferite all'articolo 31.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita il presentatore a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento 31.1 Goisis.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP) invita i relatori ed il rappresentante del Governo a modificare il giudizio negativo sulla proposta emendativa in esame, che intende trasformare in scelte concrete le rituali affermazioni di principio secondo cui occorre favorire la ricerca e incentivare i giovani ad impegnarsi nelle sedi italiane e non dover recarsi all'estero per trovare occupazione in ambito universitario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Goisis 31.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime l'invito al ritiro, ovvero in mancanza parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 32.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere sull'emendamento a sua firma 32.3, nonché sugli identici De Micheli 32.4 e Froner 32.6, sottolineando come sia incomprendibile, nel momento in cui si mira a introdurre disposizioni volte a favorire la crescita per le piccole e medie imprese, esprimere un parere contrario su una proposta emendativa che va esattamente nel senso di favorire gli investimenti in ricerca e innovazione di tali imprese che rappresentano il 99 per cento delle imprese italiane.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Vignali 32.4 e si associa alla richiesta testé formulata dal presentatore ai relatori e al Governo di

riconsiderare il parere espresso, sottolineando come la proposta sarebbe utile per sviluppare investimenti in ricerca e innovazione e come sia incomprensibile l'atteggiamento di chiusura dimostrato.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI propone di accantonare gli identici emendamenti Vignali 32.3, De Micheli 32.4 e Froner 32.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, condivide la proposta di accantonamento testé formulata dal ministro Patroni Griffi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, accantona gli identici emendamenti Vignali 32.3, De Micheli 32.4 e Froner 32.6 e avverte che gli emendamenti Ghizzoni 32.5 e Lo Moro 32.1 sono stati ritirati dai presentatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 33, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sugli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1, osserva come l'utilizzo dell'espressione inglese come *grant* in un testo legislativo sia inopportuno poiché potrebbe pregiudicare la piena conoscibilità del medesimo da parte dei cittadini. Chiede quindi ai relatori e al Governo di riconsiderare il proprio parere.

Maria Piera PASTORE (LNP), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Vanalli, sottolinea come sia inopportuno utilizzare espressioni non italiane nei testi legislativi.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea come l'utilizzo dell'espressione inglese *grant*, al di là degli aspetti comici, data

l'assonanza con la nota marca di liquore, presenti aspetti drammatici se si pensa alla battaglia che l'Italia ha condotto per difendere l'utilizzo dell'italiano nei brevetti internazionali, ambito nel quale la traduzione in altre lingue comporta notevoli costi e difficoltà per le imprese. Nel ricordare che anche il Presidente della Repubblica è stato criticato per l'utilizzo troppo frequente di espressioni inglesi, invita quindi i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1.

Raffaele VOLPI (LNP), nel richiamare il proprio intervento in sede di audizione sulle linee programmatiche del ministro Patroni Griffi, in cui aveva già criticato l'eccessivo utilizzo di espressioni inglesi da parte del ministro medesimo, sottolinea che i testi legislativi devono essere comprensibili a tutti i cittadini e invita, quindi, i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea la serietà della questione posta dagli emendamenti in discussione e rileva che, pur non volendo mutuare i comportamenti tipici dei francesi, che traducono nella loro lingua anche espressioni inglesi di uso comune, appaiono incomprensibili le ragioni per le quali si intenda lasciare l'utilizzo della lingua inglese in un testo di legge. Osserva come la lingua italiana contenga termini idonei a tradurre in maniera assolutamente precisa l'espressione *grant*.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che il suo gruppo è stato in silenzio fino ad ora assistendo ad una discussione spesso interessante, ma talvolta non appassionante, e ritiene incomprensibili le ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere taluni contributi ragionevoli. Rileva come i relatori diano l'impressione di una netta chiusura nei confronti di ogni istanza di bonifica, avendo i medesimi raggiunto un accordo tra di loro. Chiede quindi di chiarire le ragioni per le quali

abbiano inteso esprimere una contrarietà sugli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1, malgrado i ripetuti sforzi del Comitato per la legislazione per rendere più comprensibili i testi normativi. Sottolinea che tale atteggiamento appare in contrasto con la filosofia stessa del provvedimento in esame ed annuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti in discussione, evidenziando come occorra mantenere l'utilizzo della lingua italiana nei testi normativi. Sottolinea che il Governo dovrebbe avvertire tale responsabilità politica, osservando come sia sempre improprio distinguere tra Governo tecnico e Governo politico nel momento in cui si compiono determinate scelte.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, alla luce della discussione svolta, esprime parere favorevole sugli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Giovanni FAVA (LNP), nel prendere atto del mutamento di opinione dei relatori e del Governo, sottolinea come, se si fosse letto il parere del Comitato per la legislazione, si sarebbe potuto evitare un lungo dibattito su tale questione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) esprime perplessità sulla piena corrispondenza tra l'espressione inglese *grant* e quella italiana « borsa di studio » con particolare riferimento alla partecipazione a competizioni europee. In tal senso, rileva come sarebbe più opportuno utilizzare il termine « sovvenzione », maggiormente utilizzato nel linguaggio amministrativo europeo.

Ludovico VICO (PD), richiamando l'intervento dell'onorevole Quartiani, rileva come l'espressione italiana più corretta dovrebbe essere « assegnazione ».

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che il termine *grant* è stato

utilizzato poiché esso comprende diverse figure e in proposito propone di riformulare gli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1 nel senso di utilizzare l'espressione: « borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione ».

Maria Piera PASTORE (LNP), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Fava, condivide la riformulazione proposta dal ministro Patroni Griffi e ringrazia l'onorevole Tassone per il suo intervento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, chiede ai relatori e ai presentatori se concordino con la proposta di riformulazione avanzata dal ministro Patroni Griffi.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dal ministro Patroni Griffi.

Giovanni FAVA (LNP), accetta la proposta di riformulazione degli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Comaroli 33.2 e 33.1 nel testo riformulato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Lorenzin sottoscrive l'emendamento Lulli 47.11 e l'articolo aggiuntivo Fava 47.0.16.

I deputati Fabi, Martini e Rondini sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Molteni 38.0.3, 38.0.1 e 38.0.2.

Il deputato Sanga sottoscrive gli emendamenti Corsaro 35.12, De Micheli 35.14 e Corsaro 35.13.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 11.71 DEI RELATORI

Al comma 6-bis, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni.

0. 11. 71. 1. Desiderati, Fava, Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi.

(Respinto)

ART. 14.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. 54. I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In

tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

21. 19. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.14
(nuova formulazione) DEI RELATORI

Al comma 2-bis sostituire le parole da: Al fine *fino a:* di energia elettrica *con le seguenti:* La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

0. 23. 14. 1. (Nuova formulazione) Vanalli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.14
(nuova formulazione) DEI RELATORI

Dopo le parole: veicoli elettrici *aggiungere le seguenti:* o di metano liquido.

0. 23. 14. 2. (Nuova formulazione) Mantini, Pezzotta.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. 14. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI *aggiungere le seguenti:* e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, *e dopo le parole:* sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

23. 15. I Relatori.

ART. 46.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-ter. Sugli enti di cui al comma precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

46. 3. I Relatori.**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsto da disposizioni legislative ed interventi urgenti, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 10).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, lettera a), le parole: « entro 6 mesi » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 marzo 2012 »;

b) al comma 5-ter, lettera b), le parole: « entro 9 mesi » sono sostituite dalle parole: « entro il 30 giugno 2012 »;

c) il comma 5-quater è soppresso;

d) il comma 5-quinquies è soppresso;

46. 0. 78. I Relatori.**(Inammissibile)**

ART. 48.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a

quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

1-ter. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-*quater* della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, all'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico ».

48. 4. I Relatori.

ART. 49.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: « anche ».

49. 31. I Relatori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:

a) abbiano la scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal programma didattico dei corsi di studio

concernenti il patrimonio letterario, giuridico, storico, artistico, monumentale o archeologico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;

b) impartiscano soltanto insegnamenti attinenti alle discipline di cui alla lettera a) in favore di studenti immatricolati o iscritti all'anno di corso, nel quale è previsto l'insegnamento della corrispondente disciplina, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento degli studi in Italia »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. l'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile ».

49. 29. I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 1183 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

49. 30. I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

49. 32. I Relatori.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Orientamento e ammissione agli studi universitari).

1. Al fine di favorire scelte consapevoli in materia di accesso agli studi universitari e di rafforzare la dimensione internazionale del sistema universitario, le istituzioni scolastiche organizzano, in collaborazione con gli atenei, sulla base di linee-guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, le attività di orientamento, con specifico riferimento all'ultimo triennio dell'istruzione superiore di secondo grado.

2. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'iscrizione ai corsi di laurea è disposta dagli atenei previo svolgimento di prove finalizzate all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, relative a materie attinenti a dette discipline, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché al ragionamento logico e comprensione di testi. Il relativo bando è pubblicato almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle prove. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto da adottare entro il mese di dicembre dell'anno precedente, le modalità di svolgimento delle suddette prove, anche comuni

a più atenei, e i contenuti delle stesse distintamente per i corsi in lingua italiana e stranieri.

1-bis. Per i corsi di laurea cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'ammissione avviene previo superamento delle prove di cui al precedente comma 1. A tal fine il bando stabilisce il numero dei posti disponibili, distintamente per i corsi in lingua italiana o in altre lingue, e determina, per ciascun ambito linguistico, i posti per gli studenti comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché per i cittadini extracomunitari provenienti dall'estero, cui è riservato uno specifico contingente. Il bando specifica altresì un punteggio minimo per il superamento della prova, anche differenziato in relazione alle predette distinzioni. I posti eventualmente non coperti in una delle graduatorie sono messi a disposizione di coloro che hanno superato le prove di ammissione al medesimo corso nella medesima lingua. In prima applicazione, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il decreto di cui al comma 1 può essere emanato entro il mese di marzo precedente allo svolgimento delle prove. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Le istituzioni scolastiche e le università provvedono all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

49. 01. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 50.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rendere compatibile l'efficacia dei contratti integrativi, sottoscritti a livello regionale, con i tempi del ciclo finanziario e dell'anno scolastico,

all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I contratti integrativi riguardanti il personale del comparto scuola, ivi compresi quelli concernenti il personale appartenente all'Area V del medesimo comparto, sottoscritti a livello regionale dai competenti organi dell'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui limiti di spesa definiti nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale sono già stati certificati, sono sottoposti al solo controllo degli uffici territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-*ter*. I contratti collettivi integrativi nazionali riguardanti la mobilità e le utilizzazioni del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario del Comparto Scuola, sono trasmessi, ai fini del controllo di cui al precedente comma 2, esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e sono efficaci immediatamente dopo la stipula».

50. 13. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: politiche sociali e *inserire le seguenti:* con il Ministro dello sviluppo economico e;

b) dopo le parole: i seguenti obiettivi *inserire le seguenti parole:* a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani;

Conseguentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di concerto con », *inserire le parole:* « il Ministro dello svi-

luppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e;

b) alla lettera a), dopo le parole: « per la medesima area tecnologica », *inserire le seguenti:* « e relativi ambiti »;

c) dopo la lettera b), *inserire la seguente:* « b-*bis*) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale o con diversi *quorum* funzionali e strutturali ».

52. 5. I Relatori.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « , il Ministro dello sviluppo economico »;

b) al comma 1, dopo le parole: « seguenti obiettivi » sono inserite le seguenti: « a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani »;

c) al comma 2, dopo le parole: « di concerto con », sono inserite le seguenti: « il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e »;

d) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale e di *quorum* funzionali e strutturali ».

52. 6. I Relatori.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c) le parole: « anche per il rientro in formazione dei giovani » sono sostituite dalle seguenti: « di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, per il rientro in formazione dei giovani »;

b) al comma 2, alinea, dopo le parole: « di concerto » sono inserite le seguenti: « con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ».

52. 7. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 56. 17.

Alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle cooperative aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative.

0. 56. 17. 1. Formisano.

ART. 56.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: a titolo oneroso, con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, con le seguenti: alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;

c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di co-

stituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.

56. 17. I Relatori.

ART. 57.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuato dalle norme citate, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.

57. 23. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 62.

Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis	L.	225	24/02/1992	Istituzione del servizio nazionale della protezione civile	comma 5-quinquies dell'articolo 5
--------	----	-----	------------	--	-----------------------------------

62. 14. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 11.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i

requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera *b)* del para-

grafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole « Euro 3 » sono sostituite dalle seguenti « Euro 5 ».

11. 71. I Relatori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere al termine il seguente comma:

« L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ».

11. 32. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vannali, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate ».

*** 11. 39.** Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate ».

*** 11. 50.** Vignali.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.

**** 11. 34.** I Relatori.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.

**** 11. 65.** Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada » e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », e successive modificazioni ed integrazioni.

* 11. 019. Velo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada » e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », e successive modificazioni ed integrazioni.

* 11. 031. Valducci.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

12. 04. *(nuova formulazione)* Fava, Vannali, Torazzi, Bragantini.

ART. 17.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono soppresse le parole; fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono soppresse le parole: , fatte salve le disposizioni del testo

unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

17. 11. *(Nuova formulazione)* Bressa, Zaccaria.

ART. 18.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente: « *2-ter.* In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio

e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. ».

18. 7. Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro." ».

18. 8. Gatti, Mattesini, Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Gnechchi, Rampi, Codurelli.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

« a) al comma 1, le parole: « al competente servizio provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa »;

« b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa precedente »;

« c) al comma 3, primo periodo, le parole: « al servizio provinciale competente » sono sostituite dalle seguenti: « al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa » ».

18. 5. Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 20.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 3, sostituire le parole: ferme restando la natura e le condizioni essenziali con le seguenti: restando immutate la natura e le condizioni.

20. 11. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

ART. 25.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

* **25. 12.** Beccalossi, Santelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

* **25. 14.** Paolo Russo.

ART. 26.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: come pascoli, prati o pascoli arborati inserire le seguenti: o come tartufole coltivate.

26. 5. Trappolino, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio.

ART. 33.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali *con le seguenti:* in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione comunitarie o internazionali;

sostituire le parole: per il periodo massimo di durata del grant con le seguenti: per il periodo massimo di durata della borsa di studio, dell'assegno o di altra forma simile di sovvenzione.

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant *con le seguenti:* lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio, l'assegno o altra forma simile di sovvenzione;

al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant *con le seguenti:* lo

svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio, l'assegno o altra forma simile di sovvenzione;

al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: rimane a carico del grant comunitario o internazionale *con le seguenti:* rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma simili di sovvenzione comunitaria o internazionale.

sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali con le seguenti: in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione comunitarie o internazionali.

33. 1. (nuova formulazione) Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Nella rubrica, sostituire le parole: Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca *con le seguenti:* Aspettativa per attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione comunitarie o internazionali e semplificazioni per la ricerca.

33. 2. (nuova formulazione) Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.